

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
Dott. Emanuele Marcello Dieli

REGIONE SICILIA  
Assessorato Regionale della Salute



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 2272 del 31 MAG. 2023

DIREZIONE: U.O.C. RISORSE UMANE

OGGETTO: Risoluzione del rapporto di lavoro, per raggiunti limiti di età, con il dipendente Sig. Alescio Giorgio matr. 73567, con decorrenza 01/04/2024. -

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art.16 della L.R.n.5/09 dal \_\_\_\_\_

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal \_\_\_\_\_
  - Immediatamente esecutiva dal \_\_\_\_\_
- Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

L'estensore  
Sig./ Sig.ra \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Giancarlo Carfi

Il Responsabile dell'U.O.S Trattamento Giuridico  
Dott.ssa Maria Schininà

Il Direttore della Struttura  
Dott.ssa Maria Sigona

Proposta di provvedimento pervenuta alla segreteria deliberante il \_\_\_\_\_

Autorizzazione di Budget	n. _____ sub _____ anno _____
Autorizzazione con Fondi Vincolati	n. _____ sub _____ anno _____
Autorizzazione sul Piano degli Investimenti	n. _____ sub _____ anno _____
Autorizzazione su Fondi rischi/oneri	n. _____ sub _____ anno _____
Altro _____	n. _____ sub _____ anno _____

- ☐ Spesa rientrante nel tetto di spesa del personale
- ☒ Non comporta impegno di spesa

VISTO CONTABILE

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il funzionario  
\_\_\_\_\_

Il Direttore U.O.C.  
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale  
Dott. Massimo Cicero

Il 31 MAG. 2023, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il Commissario Straordinario, Dott. Fabrizio Russo, nominato con Decreto dell'Assessore alla Salute n. 52/2022 del 28/12/2022, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dal Dott. Salvatore Torrisi, Direttore Amministrativo, dal Dott. Raffaele Elia, Direttore Sanitario, e con l'assistenza del Segretario verbalizzante, Dott. Emanuele Marcello Dieli, adotta la seguente deliberazione:



## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n. 159/2020 del 3.3.2020;

Visto l'art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come ulteriormente modificato dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, di conversione con modificazioni del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, recante disposizioni in materia di trattamenti pensionistici a decorrere dal 01/01/2012;

Considerato che ai sensi del citato art. 24, commi 6,7,9 e 20, il requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia, comprensivo degli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita di cui all'art. 12 del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i., è fissato per l'anno 2022 in anni 67, fermo restando il requisito contributivo minimo di anni 20 e, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, condizionato ad un importo di pensione che non deve risultare inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale;

Viste le circolari Inpdap n. 7 del 13/05/2008, n. 18 del 08/10/2010, n. 27 del 21/07/2011 e, in particolare, la circolare n. 37 del 14 marzo 2012, recanti operative sull'applicazione delle disposizioni normative in materia previdenziale;

Vista la circolare n. 2 del 08 marzo 2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica recante *"limiti massimi per la permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni"* secondo cui *"la nuova disciplina"* di cui alla L. 214/2011 *"riguarda i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico; l'art. 24 non ha invece modificato il regime dei limiti di età per la permanenza in servizio, la cui vigenza, anzi, è stata espressamente confermata (comma 4 dell'art. 24). Occorre pertanto chiarire che rimangono vincolati per tutti i dipendenti i limiti fissati dalla normativa generale (compimento del 65° anno di età). In base ai principi generali, una volta raggiunto il limite di età ordinamentale l'amministrazione prosegue il rapporto di lavoro o di impiego con il dipendente sino al conseguimento del requisito minimo contributivo per il diritto a pensione ...%. Discende da quando detto che nel settore del lavoro pubblico non opera il principio di incentivazione alla permanenza in servizio sino a 70 anni ...%. In questa ottica, il comma 7 dell'art. 24 rappresenta una norma eccezionale, finalizzata a consentire la maturazione del diritto a pensione anche in favore di quei dipendenti che altrimenti non sarebbero in grado di fruire di tale trattamento..."*;

Visto l'art. 2, commi 4 e 5, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, di interpretazione autentica dell'art. 24, comma 4, del D.L. 201/2011 convertito con L. 214/2011, resasi necessaria a seguito del parziale annullamento da parte del TAR Lazio (cfr. sentenza 2446/2013) della predetta circolare n. 2/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

Considerato che, a seguita della predetta interpretazione autentica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota prot. n. 41876 del 16/09/2013, ha confermato il contenuto della circolare n. 2/2012;

Preso atto, pertanto, che dalla lettura sistematica della normativa sopra indicata e delle relative circolari esplicative, le PP.AA., al compimento da parte dei propri dipendenti del limite di età ordinamentale (65 anni) dovranno attenersi al rispetto delle seguenti regole:

- Immediato collocamento in quiescenza qualora il dipendente alla data del 31/12/2011 aveva già maturato un diritto a pensione a qualunque titolo;
- Prosecuzione del rapporto di lavoro fino al compimento del requisito anagrafico per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia previsto dal D.L. 201/2011 convertito dalla L. 214/2011 a cui sommare gli incrementi della speranza di vita (oggi 67 anni), sempre a condizione che il dipendente possa vantare il requisito contributivo minimo di anni 20;
- Prosecuzione del rapporto di lavoro fino alla maturazione del requisito contributivo minimo per l'accesso alla pensione di vecchiaia (20 anni o 5 anni per chi può vantare anzianità contributive decorrenti solo dal 01/01/1996) a condizione che tale requisito venga perfezionato entro la data di compimento del 70° anno di età;
- Risoluzione del rapporto di lavoro al compimento del limite di età ordinamentale (65 anni) per quei dipendenti che possano vantare un'anzianità contributiva che, seppur incrementata degli anni mancanti al compimento del 70° anno di età oltre gli incrementi della speranza di vita (oggi 71 anni), non permetta loro di maturare il requisito minimo contributivo previsto dalla L. 214/2011 (20 anni o 5 anni per chi può vantare anzianità contributive decorrenti solo dal 01/01/1996);

Considerato le fattispecie di cui ai punti c) e d), sono state oltretutto confermate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - con il parere n. 15888 del 04/04/2013;

Considerato ancora che, come disposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica sia con la più volte citata circolare n. 2/2001 sia con il parere 15888/2013, l'anzianità contributiva del dipendente va verificata non solo nella gestione di attuale iscrizione, ma in tutti gli enti previdenziali di riferimento mediante la consultazione delle banche dati presso l'ente previdenziale di riferimento, al fine di verificare il momento di maturazione dei requisiti di età e di anzianità contributiva;

Accertato che il dipendente Alescio Giorgio nato il 13/03/1957, *commesso* in servizio presso il DEA di I livello di Modica-Scicli, il prossimo 13/03/2024 compirà il 67° anno di età;

Che il dipendente è assoggettata al sistema pensionistico *"misto"* per cui l'anzianità minima contributiva per l'accesso alla pensione ordinaria di vecchiaia è quello previsto dall'art. 24 del D.L. 201/2011 convertito dalla L. 214/2011, ossia 20 anni;

Che l'anzianità contributiva che il dipendente può vantare nella gestione pubblica è insufficiente alla maturazione di un autonomo diritto a pensione;

Che, pertanto, ai sensi e per gli effetti della già richiamata circolare n. 2/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica, questa Azienda ha richiesto al Casellario delle Posizioni Assicurative (c/o la sede provinciale INPS di Ragusa) l'Estratto Conto Integrato (E.C.I.) di tutti i periodi assicurativi risultati nelle varie gestioni previdenziali;

Visto l'E.C.I. del Sig. Alescio Giorgio dal quale si rileva che tutti i periodi assicurativi complessivamente considerati sono insufficienti alla maturazione, entro il compimento del 71° anno di età, del requisito contributivo minimo per l'accesso alla pensione di vecchiaia;

Atteso che il dipendente ha già superato il limite di età ordinamentale per cui appare opportuno differire al compimento del 67° anno di età la risoluzione del rapporto di lavoro;

Considerato che gli atti richiamati sono custoditi e conservati presso la Direzione Risorse Umane;

Dato atto che il Dirigente dell'U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23/10/1996 N. 543, come modificato dalla L. 20/12/1996 n.639, e che è stato predisposto nel rispetto della L. 06/11/2012 n. 190 - *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione* - nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

### DELIBERA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti, di:

- Risolvere dal 01/04/2024 il rapporto di lavoro, per raggiunti limiti di età, con il dipendente Sig. Alescio Giorgio matr. 73567, *commesso* in servizio presso il DEA di I livello di Modica-Scicli;
- Dichiarare, dal 01/04/2024, vacante in dotazione organica il posto occupato dal dipendente;
- Dare mandato all'U.O.C. Risorse Umane di predisporre gli atti per la sostituzione del dipendente dalla data di cessazione;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

*Dott. Salvatore Torrisi*

IL DIRETTORE SANITARIO

*Dott. Raffaele Elia*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

*Dott. Fabrizio Russo*

IL SEGRETARIO VERBALE

*Dott. Emanuele Marcello Dieli*